

**CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA N° 149/2021**

(Articolo 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380)

IL DIRIGENTE

Esaminata l'istanza di cui al Protocollo n° 50940/2021, presentata dal sig. De Santis Alberto, CF: DSNLRT75A24F839J, per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica di alcuni immobili, meglio specificati negli elaborati allegati all'istanza, ricadenti nel territorio comunale di Iglesias;

Visto il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Iglesias, approvato con Decreto dell'Assessore Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica 14 aprile 1980, n° 490/U, e le relative Norme di Attuazione;

Visto l'articolo 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

Stabilito che, ai fini del rilascio del presente certificato, l'istante deve assolvere alla corresponsione dei diritti di segreteria di cui alla deliberazione della Giunta comunale n° 78 del 29 aprile 2016, nella misura di € 30,00;

Atteso che detto versamento è stato eseguito in data 26/11/2021;

Visto l'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

CERTIFICA

che, secondo le previsioni del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Iglesias, gli immobili sotto elencati ricadono come segue:

Foglio 119, Mappali 634, 917, 922, ricadono parte in zona urbanistica omogenea "B2" (di completamento residenziale), con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 16 delle Norme di Attuazione del P.R.G. vigente, parte in zona urbanistica omogenea "I2S3" (Giardini e verde pubblico attrezzato), con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 31 delle Norme di Attuazione del P.R.G. vigente;

Foglio 119, Mappale 295, ricade in zona urbanistica omogenea "I2S3" (Giardini e verde pubblico attrezzato), con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 31 delle Norme di Attuazione del P.R.G. vigente;

che detti immobili non risultano interessati dai provvedimenti di cui all'articolo 30, comma 7, del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 e s.m.

INFORMA

richiedenti:

1) che l'eventuale trasformazione del territorio nelle citate zone urbanistiche omogenee è regolata dalle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale e può essere soggetta alle ulteriori limitazioni di cui alle vigenti disposizioni, nazionali e regionali, in materia edilizia, urbanistica, paesaggistica e ambientale, ed in particolare dalle seguenti disposizioni:

a) Decreto dell'Assessore Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica 20 dicembre 1983, n° 2266/U, recante la "Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di

quelli esistenti nei Comuni della Sardegna";

- b) Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 16 ottobre 2001 recante la "Istituzione del Parco Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna";
- c) Decreto del Ministero dell'Ambiente Tutela del Territorio 12 marzo 2003, recante la "Perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale del Sulcis - Iglesiente - Guspinese";
- d) Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- e) Deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n° 54/33 del 30 dicembre 2004, recante la "Approvazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto idrogeologico (P.A.I.) e relative Norme di Salvaguardia";
- f) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, recante le "Norme in materia ambientale";
- g) Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna 7 settembre 2006, n° 82, recante la "Approvazione del Piano Paesaggistico Regionale - Primo ambito omogeneo - Deliberazione della Giunta Regionale n° 36/7 del 5 settembre 2006";
- h) Deliberazione del Giunta Regionale n° 27/13 del 1° giugno 2011, che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del D.M. 12 marzo 2003 ha approvato la perimetrazione definitiva di dettaglio del Sito di interesse nazionale del Sulcis-Iglesiente- Guspinese;

2) che il presente certificato:

- a) conserva validità per un anno dalla data di rilascio, se non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380;
- b) è rilasciato esclusivamente per gli usi consentiti dalla legge;
- c) non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183.

Iglesias, 29/11/2021



Il Dirigente
Dott. Ing. Pierluigi Castiglione

Geom. Carlo Evdristo
Tecnico incaricato

Il sottoscritto (titolare della certificazione o soggetto delegato alla gestione della pratica) dichiara di aver ritirato oggi, avendone titolo, l'originale della presente certificazione.

Iglesias, li 15/02/2012

Firma per ricevuta